



COMUNE di BELLANTE

PROVINCIA di TERAMO

Ordinanza Sindacale n. 62 del 20 NOV. 2014

NORME COMPORTAMENTALI PER I POSSESSORI DI CANI

Premesso che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, portici, piazze, zone verdi, ecc.....) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali, provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per bambini, non vedenti ed anziani, oltre a provocare un notevole degrado per il paese;

Preso atto delle problematiche igienico-sanitarie determinate dalla presenza di escrementi di cani in tali zone, in particolare nei parchi pubblici frequentati prevalentemente da bambini;

Preso atto, altresì che in molti casi i cani nei luoghi pubblici vengono lasciati liberi e incustoditi e che ciò pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza dei frequentatori;

Ritenuto necessario disporre che i proprietari dei cani, o le persone incaricate della loro conduzione, siano munite di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;

Ritenuto altresì, doveroso richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo e sporchino le strade, le piazze, i portici, i marciapiedi ed i relativi quadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi, le aree destinate al gioco dei bambini ed i giardini pubblici;

Vista la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone, nonché al contempo di fornire uno strumento più efficace, dal punto di vista sanzionatorio;

Visto l'art.7 bis del DLgs n.267/2000, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;

Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale n.52 del 30.10.2012 avente per oggetto *"Disciplina della detenzione e circolazione dei cani per l'igiene delle aree pubbliche, la tutela dell'incolumità pubblica e del riposo notturno"*;

Visto il regolamento Comunale di igiene;

Visto il Regolamento di polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 320/1954;

Vista la legge 833/1978 sulla Riforma Sanitaria e ss.mm.ii.:

Vista la legge n. 281/91 " L. quadro in materia di animali di affezione",

Visto l'art. 727 del c.p. (abbandono degli animali);

Vista la legge n. 689/1981 " Modifiche al sistema penale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto la L.R.n.47/2013;

ORDINA

Ai proprietari e ai detentori a qualsiasi titolo di cani, al fine della salvaguardia dell'igiene e salute pubblica, di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali, a far data da oggi;

- E' vietato abbandonare in spazi pubblici o di uso pubblico, strade, piazze, marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, attraversamenti stradali, accessi alle abitazioni, spazi prospicienti i negozi ed i giardini pubblici, accessi alle abitazioni, giardini e aree verdi pubbliche, etcetera le deiezioni depositate dai cani durante le loro passeggiate.
- E' fatto obbligo di portare con sé, al fine del rispetto dell'obbligo di raccolta delle deiezioni dei cani di proprietà, strumenti quali : paletta e/o sacchetto idoneo all'asportazione, che dovranno essere esibiti su richiesta da parte dei soggetti incaricati dell'osservanza della presente ordinanza;
- Quanto raccolto ed opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti chiusi dovrà ugualmente non essere abbandonato;
- E' fatto assoluto divieto di fare entrare i cani, anche se custoditi, nei parchi gioco, nei giardini attrezzati e in altri luoghi simili con alta frequenza di bambini;

Ricorda che,

- sono esenti dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per ciechi, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell'esercizio dell'attività istituzionale;
- il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile di ogni azione del cane da lui condotto;

Restano confermate:

- L'osservanza, ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali e cose, delle disposizioni di cui al D.P.R. 320/1954 (regolamento di Polizia Veterinaria), concernenti:
 - a) l'obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio di misura non superiore a metri 1,50 durante la Conduzione di cani nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
 - b) l'obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane, quindi in concomitanza del guinzaglio, in caso di conduzione in locali pubblici e in pubblici mezzi di trasporto e comunque anche in altri luoghi nei casi di rischio per l'incolumità di persone o animali;
- l'osservanza, delle disposizioni di cui all'art. 5 della L. n. 281/91 concernenti :
 - a) l'obbligo di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina di cui al comma 1 dell'art. 3 della stessa L. n. 281/91;
 - b) l'obbligo di sottoporre il proprio cane all'inserimento di microchip.

Si ricorda che l'iscrizione all'anagrafe canina e l'inserimento del microchip, vengono effettuati dal servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale .
- L'assoluto divieto, ai proprietari o detentori di cani, dell'abbandono o dell'omessa custodia.

DISPONE

Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, che ogni violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7/bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00. Il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall'art. 6 della Legge 689/81, sono ammessi al pagamento in misura ridotta per l'importo di €. 50,00 da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della violazione.

DISPONE inoltre,

Che incaricati dell'esecuzione della presente gli Agenti del Comando di Polizia Municipale;
 Di inviare per quanto di competenza la presente alla Stazione dei Carabinieri di Bellante, al Corpo Forestale e alla ASL Servizio Veterinario;
 Che la presente ordinanza abroga ogni precedente provvedimento in materia in contrasto con la stessa.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Dalla residenza Municipale, lì 20 novembre 2014



IL SINDACO
 Dott. Mario Di Pietro